



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA REGIONALE DI ENNA)

**REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA
DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI.**

Approvato con Delibera CC n° 74 del 13-12-2013.-

INDICE

Art. 1 – Principi ispiratori

Art. 2 – Consulta delle Associazioni

Art. 3 – Finalità ed attività

Art. 4 – Criteri e Modalità di adesione alla Consulta

Art. 5 – Sportello della Consulta delle Associazioni

Art. 6 – Organi della Consulta

Art. 7 – Costituzione e funzionamento dell'Assemblea

Art. 8 – Competenze dell'Assemblea

Art. 9 – Presidente – ruolo e funzioni, Vice Presidente e Segretario

Art. 10 – Consiglio Esecutivo

Art. 11 – Perdita della carica di componente dell'Assemblea

Art. 12 – Perdita della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Componente del Consiglio Esecutivo

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

art. 1 PRINCIPI ISPIRATORI

1. Il Comune di Valguarnera Caropepe nell'ambito delle proprie funzioni che prevedono la valorizzazione delle libere forme associative, individua nella Consulta delle Associazioni lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

art. 2 CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita la Consulta delle Associazioni impegnate in attività di solidarietà sociale, culturale, così denominata "Consulta delle Associazioni del Comune di Valguarnera Caropepe".

art. 3 FINALITA' E ATTIVITA'

1. La Consulta è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere organizzazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età, nei seguenti settori:
 - Socio-assistenziale e sanitario
 - Ambiente, impegno e protezione civile
 - Educative e culturali
2. La Consulta propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l'integrazione e il raccordo tra la scuola, e gli altri organismi consultivi, e tra queste e l'Amministrazione Comunale, a diffondere l'informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell'ambito di progetti condivisi.
3. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento:
 - Promozione di attività attinenti all'istruzione, alla formazione, all'informazione ed all'educazione socio culturale ed ambientale.
 - Promozione di attività di attuazione di politiche sociali che assumano la centralità della famiglia, degli anziani e del mondo giovanile.

art. 4 CRITERI E MODALITA' DI ADESIONE ALLA CONSULTA

1. Nel rispetto dei principi di democraticità e rappresentatività possono aderire tutte le associazioni, gruppi, comitati o consigli rappresentativi di cui al precedente art. 2 e operanti nel territorio del Comune di Valguarnera Caropepe, che svolgano iniziative o attività a vantaggio della popolazione del Comune o comunque di pubblica rilevanza od utilità.

2. La costituzione iniziale della Consulta è preceduta da idonee forme di pubblicità e previo invito scritto a tutte le associazioni alla partecipazione del primo incontro illustrativo dell'iniziativa, per consentire l'adesione alla Consulta medesima.
3. L'adesione alla Consulta è titolo preferenziale:
 - a) per accedere ad interventi economici a sostegno di attività ordinarie annuali, manifestazioni o iniziative programmate, contributi straordinari;
 - b) per il riconoscimento del Patrocinio dell'Ente;
 - c) per l'utilizzo di immobili ed attrezzature comunali;
 - d) per l'inserimento, in appositi spazi, nel sito del Comune di notizie riguardanti l'associazione, e precisamente:
 - scheda informativa
 - calendario annuale delle manifestazioni
 - singole iniziative di interesse generale
 - e) per stipulare convenzioni al fine di promuovere l'attuazione di programmi di interesse locale.

Il riconoscimento dei vantaggi previsti dal presente comma è comunque subordinato alle disponibilità logistiche ed economiche del bilancio comunale.

4. Possono accedere alla consulta le associazioni in possesso di regolare atto costitutivo, regolarmente registrate presso l'apposito albo delle associazioni depositato presso gli uffici comunali.

art. 5

SPORTELLO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituita, presso il Comune, una struttura denominata "Sportello della Consulta" con funzioni di carattere informativo e di supporto tecnico-organizzativo della Consulta e che può avvalersi anche della collaborazione continua e gratuita di risorse umane disponibili, appartenenti alle associazioni e ad altri organismi di volontariato facenti parte della Consulta stessa.
2. Detta struttura deve essere di supporto alla II ^ commissione, all'assessore competente quale referente istituzionale dell'Amministrazione, il quale svolgerà funzioni di raccordo al fine di coordinare ed omogeneizzare l'attività della Consulta.
3. Il Comune provvede a fornire i locali per le riunioni.

art. 6

ORGANI DELLA CONSULTA

1. Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Presidente e il Consiglio Esecutivo.

art. 7

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è convocata, entro 30 giorni dalla costituzione della Consulta, dal Sindaco o suo delegato.
2. L'Assemblea è costituita dal legale rappresentante o suo delegato di ogni singola associazione od organismo facente parte della Consulta comunale.
3. L'Assemblea, nella prima seduta procede, con voto segreto, all'elezione del Presidente, del Vice presidente e del Segretario i quali ricoprono tali cariche anche nell'ambito del Consiglio esecutivo.
4. In caso di parità tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, risulterà eletto il più giovane di età.

5. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente della consulta ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno tre volte all'anno.
6. Le sedute dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, l'Assemblea è da ritenersi riconvocata in seconda convocazione; in tale seconda convocazione le sedute sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti arrotondato per eccesso.
7. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente. Gli astenuti e le schede bianche non vengono considerati ai fini del computo della maggioranza dei voti. Tali votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano.
8. L'Assemblea rimane in carica per due anni.

art. 8

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

Compete all'Assemblea:

- Eleggere il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e gli altri componenti del Consiglio Esecutivo;
- Determinare gli indirizzi operativi del Consiglio Esecutivo e controllarne l'attività;
- Proporre al Consiglio Comunale eventuali modifiche ed integrazioni del presente regolamento.

art. 9

PRESIDENTE – RUOLO E FUNZIONI, VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea nei modi di cui all'art. 7 e con la maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica per tutta la durata dell'assemblea ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il Presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Esecutivo.
4. Il Vicepresidente sostituisce, in caso di assenza o impedimento, il Presidente e ne assume tutte le funzioni.
5. Il Segretario assiste l'Assemblea ed il Consiglio Esecutivo nello svolgimento delle loro sedute e cura la regolare redazione e tenuta delle decisioni e dei relativi verbali.
6. Il Segretario ha diritto di voto ad ogni effetto, come componente sia dell'Assemblea che del Consiglio Esecutivo.

art. 10

CONSIGLIO ESECUTIVO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Consiglio Esecutivo si compone di quattro membri, oltre al Presidente, al Vicepresidente, a due rappresentanti per ogni consulta regolarmente costituita, al Sindaco o suo delegato.
2. Il Consiglio Esecutivo è nominato dall'Assemblea nei modi indicati al precedente art. 7 e dura in carica per tutta la durata dell'Assemblea che lo ha eletto.
3. Le sedute del Consiglio Esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più 1.

4. Compete al Consiglio Esecutivo:

- coordinare, su proposta dei gruppi aderenti, un calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio comunale;
- costituire gruppi di lavoro per la realizzazione di iniziative d'interesse di tutta la Comunità;
- collaborare con l'Amministrazione Comunale nell'interesse della collettività nel quadro della valorizzazione e affermazione dell'attività dell'associazionismo e del volontariato;
- esprimere alla Giunta Comunale, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri sui programmi ed iniziative che interessano i settori di cui al precedente art. 4;
- ai lavori del Consiglio Esecutivo possono partecipare senza diritto di voto gli Assessori competenti per materia.

Art. 11

PERDITA DELLA CARICA DI COMPONENTE DELL'ASSEMBLEA

1. La carica di componente dell'Assemblea si perde per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) tre assenze consecutive alle sedute dell'assemblea senza giustificato motivo;
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.
- e) Nei casi di cui alle precedenti lettere a), c) e d) le associazioni rappresentate dai componenti che hanno perso detta carica sono tenute a nominare un nuovo delegato e in mancanza di tale nomina non possono partecipare alle assemblee.

art. 12

**PERDITA DELLA CARICA DI PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO
E COMPONENTE DEL CONSIGLIO ESECUTIVO**

1. I membri del Consiglio esecutivo perdono dette cariche per:

- a) dimissioni;
- b) scioglimento dell'organizzazione rappresentata in Consulta;
- c) tre assenze consecutive alle sedute del Consiglio senza giustificato motivo;
- d) venir meno dell'appartenenza all'associazione od organismo rappresentati.

2. Nei casi di cui al precedente comma 1, l'Assemblea procede alle conseguenti sostituzioni secondo le procedure previste all'art. 7 e nel rispetto di quanto previsto all'art 10, comma 1.